



COMUNE DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria. Convocazione 2^a. Seduta pubblica.

Oggi *venti* del mese di *novembre* millenovecentonovantaeinque in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati a domicilio di ciascun Consigliere a termini dell'art. 125 del T.U.L.C.P., si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Sigg.:

Sindaco:	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
DELOGU Mariano	X		MACCIOTTA Giuseppe		X
Consiglieri:			MASALA Stefania	X	
AGNESA Giovanni		X	MASIA Francesco	X	
BALDAZZI Enrico	X		MELIS Antonio	X	
BUSINCO Ettore	X		MELONI Ignazio	X	
CAMEDDA Paolo Antonio	X		MONTISCI Massimo	X	
CIOTTI Carlo	X		MUSCAS Carlo	X	
COCCO ORTU Alberto	X		PETRINI Onorio		X
COIANA Amedeo	X		PILLERI Efisio	X	
COLLU Luciano Alberto		X	PIREDDA Alessandro	X	
CONCAS Luigi		X	PIU Piergiorgio		X
CORSINI Sandro	X		POMATA Salvatore		X
COSSU Guido	X		RAPISARDA Elisabetta		X
COSSU Pierluigi		X	SABIU Gian Domenico		X
DALLOLIO Francesca	X		SANTUCCI Andrea		X
DELPIN Andrea	X		SERRA Antonio	X	
DEPAU Giuseppina	X		SESSINI Pierangelo	X	
DEPAU PUDDU Marisa	X		SOLINAS Gian Guido	X	
DI MARTINO Michele	X		STORELLI Ugo		X
DORE Carlo		X	TERLIZZO Bruno		X
LIPPI Pierandrea		X	TESTA Carla	X	

Presiede il Cons. Anziano Antonio Melis

con l'assistenza del Segretario Generale Eugenio Strianese

N. 304 *all.* 1

OGGETTO:

Approvazione del nuovo Regolamento Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni.

11/11/95

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507, sulla base della delega contenuta nell'art. 4 della Legge 23.10.1992 n° 421, ha proceduto alla revisione tra l'altro, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, già disciplinata dal D.P.R. 639 del 26.10.1972;

Viste le circolari n° 1 del 15.1.1994 e n° 10 del 17.3.94 Ministero delle Finanze che forniscono chiarimenti sulla nuova normativa e sugli adempimenti necessari per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni;

Ritenuto in conseguenza delle citate modifiche legislative di approvare ai sensi 1° comma art. 3 Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni;

Visto il Comma n 9° art. 1 D.L. 28.6.1995 N° 250 convertito con modificazioni nella Legge 8.8.1995 n° 389 che fissa al 30.9.1995 l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni;

Vista la delibera G.C. n° 2605 del 26.09.1995 avente per oggetto: "Approvazione del nuovo regolamento imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni - Proposta al Consiglio Comunale";

Visti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità favorevolmente espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, sulla delibera di Giunta proposta Consiglio n° 2605 del 26.09.1995 che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

- "Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta - Firmato Dr. M. Letizia Sanna";

- "Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile - Firmato Dr. Ernesto Delussu";

- "Vista la proposta si esprime parere favorevole - firmato Dr. Eugenio Strianese";

Preso atto che è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Consiliare Permanente alle Finanze in data 24.10.95 e dalla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti in data 2.11.95;

Udito il dibattito;

Visto il risultato della votazione espressa per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori (Depau M., Corsini, Cossu P.): presenti 26, votanti 18, voti favorevoli 18, voti contrari nessuno, astenuti 8 (Delogu, Cossu P., Pilleri, Ciotti, Depau G, Depau M., Meloni, Serra);

D E L I B E R A

1) di approvare il regolamento applicazione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nel testo allegato alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

rep

IL PRESIDENTE

A. Melis

Ai sensi della L. 4.1.68, n. 15, art. 14 il sottoscritto attesta che la presente copia, redatta su 1 foglio, 1 è conforme per estratto all'originale.

COMUNE DI CAGLIARI

C.C. 304

20.11.95

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicit  e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15.11.1993 n  507e, anche mediante rinvio ad altri Regolamenti comunali, stabilisce le modalit  di effettuazione della pubblicit  e quant'altro richiesto dall'art. 3 del Decreto legislativo 507.

Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicit  ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 2

Classificazione del Comune

Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al Decreto legislativo 15.11.1993 n  507, il Comune di CAGLIARI, agli effetti dell'art. 2 del citato decreto legislativo, avendo al 31.12.1992 una popolazione residente di 180.363 unit , appartiene alla CLASSE II.

Art.3
Categoria delle localita' e maggiorazione

Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le localita' del territorio del comune di CAGLIARI sono suddivise in due categorie: SPECIALE e NORMALE.

Appartengono alla categoria speciale le localita' elencate nell'allegato A del presente regolamento, nonche' i luoghi pubblici od aperti al pubblico, anche se occasionalmente, ai quali si accede, con o senza biglietto d'ingresso, dalle suddette localita'.

La superficie totale delle localita' comprese nella categoria speciale, non supera il 35% del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285; la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, installati nelle localita' di categoria speciale, non supera la meta' di quella complessiva.

Le tariffe di base del diritto sulle pubbliche affissioni di carattere commerciale e dell'imposta sono maggiorate del 150%, se la pubblicita' e' realizzata nelle localita' di categoria speciale.

Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 4
Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

Il Comune di Cagliari gestisce il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, a mezzo di un Concessionario iscritto all'albo del Ministero delle Finanze previsto dall'art.32 del Decreto Legislativo 507.

Il concessionario garantisce l'affissione, per conto del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

Inoltre, garantisce, se richiesta, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche, aventi le caratteristiche della pubblicita' propriamente detta.

Art.5
Tariffe e maggiorazioni

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate nella misura stabilite dalla legge e come indicate nell'allegato B del presente regolamento.

Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Per la pubblicita' di cui all'art.12 comma 2 del Decreto Legislativo 507, nonche' per le pubbliche affissioni avente carattere commerciale effettuate dal 1 maggio al 31 agosto le tariffe previste dal presente regolamento sono maggiorate del 50%, ai sensi art. 3 comma 6 del D. legislativo 507.

TITOLO 2°

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 6 Norme di rinvio

Il Capo 1° del Decreto Legislativo 15.11.1983 n. 507, disciplina:

- | | |
|--|---------------|
| a) presupposto dell'imposta | (art. 5) |
| b) soggetto passivo | (art. 6) |
| c) modalita' applicazione | (art. 7) |
| d) dichiarazione | (art. 8) |
| e) pagamento | (art. 9) |
| f) rettifica ed accertamento d'ufficio | (art.10) |
| g) pubblicita' ordinaria | (art.12) |
| h) pubblicita' effettuata con veicoli | (art.13) |
| i) pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni | (art.14) |
| l) pubblicita' varia | (art.15) |
| m) riduzioni ed esenzioni | (art.16 e 17) |

le cui disposizioni si intendono riportate come dal decreto 507. La suddetta legislazione e' integrata dalla normativa regolamentare contenuta negli articoli del presente titolo.

Art. 7 Presupposto dell'imposta

Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche ^{per} ~~alla~~ per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture ^o alla esposizione di tali mezzi.

Per esercizio di attivita' economica di cui all'art. 5, comma 2°, del Decreto Legislativo 507/93. si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonche' qualunque altra attivita' suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

Art.8
Modalita' di applicazione dell'imposta

Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello ed indicanti ciascuno messaggi diversi, nonche' le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonche' gli altri mezzi similari.

Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicita', rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

E' considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.L.gs 507 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da piu' moduli componibili.

Se la forma del mezzo pubblicitario e' tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

Art. 9
Dichiarazione

Non costituisce nuova pubblicita' il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario gia' tassato, fatto salvo il diritto del Comune ovvero del Concessionario del servizio alla maggiorazione per categoria speciale se spettante.

Il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso.

La dichiarazione deve essere presentata al Settore Tributi ovvero al Concessionario del Servizio, il quale, se richiesto, ne rilascia ricevuta. La dichiarazione puo' anche essere spedita tramite il servizio postale. In tal caso e' da considerare tempestiva soltanto se sara' pervenuta al Comune ovvero al Concessionario del servizio prima dell'inizio della pubblicita'.

Art.10
Pagamento dell'imposta

L'attestazione del pagamento dell'imposta,effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicita' annuale,deve essere conservata dal contribuente per almeno 5 anni ed essere esibita a richiesta del Comune o del Concessionario del Servizio.

Il contribuente e' tenuto a comunicare a Comune ovvero al Concessionario del Servizio l'intendimento a voler corrispondere l'imposta,ricorrendone le condizioni,in rate trimestrali anticipate. il ritardo o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

La restituzione di somme versate e riconosciute non dovute e'disposta dal funzionario responsabile.Il Concessionario designa un funzionario responsabile,il quale, svolge le funzioni ed i poteri di cui all'art,11 del Decreto 507,rappresenta il Comune in sede contenziosa e partecipa,quando necessario,al dibattimento processuale.

Nell'avviso d'accertamento,oltre i dati richiesti dalla normativa in materia,deve essere precisato il termine entro il quale puo' esperirsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso mesedimo.

Art.11
Tariffe e determinazione dell'imposta

Le tariffe e le modalita' dell'imposta sono quelle stabilite per legge,regolamento o delibera vigente nel periodo d'imposta considerata.

Art. 12
Pubblicita' effettuata con veicoli in genere

Per la pubblicita' effettuata con veicoli si osservano le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

La pubblicita' di cui al comma 1 si considera pubblicita' annuale ad ogni effetto,a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art.13

Mezzi pubblicitari gonfiabili

Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 art.15 del Decreto Legislativo 507, con conseguente applicazione delle modalita' di tassazione ivi prevista, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 507.

Art. 14

Pubblicita' sonora

Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15 5° comma del D.507, per "ciascun punto di pubblicita'" si intende ogni fonte di diffusione della pubblicita' sonora.

TITOLO 3°

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 15

Servizio delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del COMUNE DI CAGLIARI costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune ovvero del Concessionario del Servizio, previsto dall'art. 32 del Decreto Legislativo 507.

Art. 16

Norma di rinvio

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507. Tali disposizioni si intendono richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui agli articoli seguenti del presente titolo.

Art. 17

Pagamento del diritto

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. A tal fine, presso gli uffici del servizio pubbliche affissioni e' attivato un apposito servizio di cassa. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario ed il pagamento s'intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno dell'acquisizione materiale del denaro da parte del Comune ovvero del Concessionario del Servizio.

In caso del pagamento del diritto mediante c.c.p., la contestualita' prevista dall'art. 19, 7° comma del 507, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

Art.18
Richiesta del servizio

Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al Comune ovvero al Concessionario del Servizio apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento dei relativi diritti.

Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

Art. 19

Modalità per le affissioni

Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

In caso di commissioni prevenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti in categoria speciale.

Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio entro le ore 10.

Eventuali reclami concernenti l'attuazione delle affissioni possono essere presentati al Servizio Tributi ovvero al Concessionario del Servizio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo, nel termine anzidetto, comporta l'accettazione delle modalità del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art. 20

Rimborso dei diritti pagati

Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n°507. Ha diritto al rimborso parziale nell'ipotesi ai cui al comma 7 del citato articolo.

In ogni altro caso la liquidazione del diritto e il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

TITOLO 4°

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art. 21

Tipologia e quantita' degli impianti pubblicitari

Agli effetti del presente titolo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli definiti dall'art. 47 7° comma del Decreto Legislativo 16.12.1992 n° 495 "Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada", ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicita' e delle affissioni visive.

La tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate con apposite norme da inserire nel Regolamento Comunale riguardante la disciplina degli impianti di pubblicita' e di propaganda o degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di oltre 138.000 abitanti, registrata al 31.12.92, non deve essere inferiore a 2315 mq, pari a 3300 fogli del formato 70 x 100.

La superficie minima indicata nel 3° comma deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

Art. 22

Ripartizione degli impianti

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507, la superficie degli impianti affissivi pubblici viene cosi' ripartita;

- a) affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, da individuare con apposito contrassegno, 25%
- b) affissioni di natura commerciale svolte dal servizio delle pubbliche affissioni 65%
- c) affissioni dirette, anche per conto terzi, effettuate su spazi pubblici da privati, comunque diversi dal Concessionario, 10%.

Le affissioni dirette anche per conto terzi effettuate da privati su spazi privati esulano dal limite percentuale di cui alla lettera c del presente articolo, e rientrano nella disciplina della pubblicita' ordinaria di cui all'articolo 12 del Decreto 507.

Gli impianti privati regolarmente autorizzati per pubblicita' ordinaria possono essere utilizzati per le affissioni dirette.

Art. 23

Piano Generale degli impianti

Il piano regola la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesagistica, della circolazione e del traffico.

Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47 comma 1° del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento Edilizio.

Per lo studio e l'elaborazione del piano è istituita un'apposita commissione.

La Giunta Comunale, con atto deliberativo, forma la composizione della Commissione, stabilisce i tempi di completamento del progetto del piano e determina il trattamento economico dei componenti. Il progetto del piano è sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale e deve comprendere:

- a) gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni consentite all'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari sugli spazi pubblici;
- b) le norme tecniche di attuazione;
- c) le norme tecniche per l'installazione dei mezzi pubblicitari sulle aree di proprietà privata, comprese le aree comunali del patrimonio disponibile;
- d) una dettagliata relazione illustrativa del piano.

Il piano deve essere redatto nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, di tutti i divieti e vincoli di qualsiasi natura imposte da norme generali o da provvedimenti amministrativi e delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e del relativo regolamento attuativo.

Art. 24

Impianti privati per affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui all'art. 22, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 23, la Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché i tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo, revoca della concessione.

Viene attribuita ai gestori od ai concessionari degli impianti sportivi di proprieta' od in godimento del Comune, la facolta' di utilizzare gli impianti pubblicitari esistenti od successivamente autorizzati ,per l'effettuazione della pubblicita'.

Art. 25

Autorizzazioni

L'effettuazione della pubblicita', comunque richiedente l'installazione e collocazione di appositi mezzi, e' subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalita' stabilite dall'apposito Regolamento comunale di cui all'art. 23 ,anche nel caso in cui la pubblicita' medesima sia esente da imposta.

Per tutte le altre forme di pubblicita', diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicita' sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati, pubblicita' in forma ambulante) salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verra' di volta in volta data dal Dirigente della Sezione Polizia Urbana, il quale indichera' le prescrizioni cui attenersi.

L'autorizzazione comunale e' implicita nell'attestazione dell'avenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicita' temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicita' permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie;

L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalita' di cui al presente regolamento.

Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicita', agli impianti pubblicitari.

Art. 26

Anticipata rimozione

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare della concessione avra' diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso od indennita'.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicita' entro la data che sara' precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovra' riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicita' nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verra' considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 29 del presente Regolamento.

Art. 27

Divieti e limitazioni

La pubblicita' sonora e' autorizzata di volta in volta, per tempi ed orari limitati nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, qualora la richiesta riguardi motivi di pubblico interesse, per i quali deve intendersi:

- a) motivi di sicurezza pubblica
 - b) motivi di carattere igienico e sanitario
 - c) manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive
- Per le richieste concernenti il punto c) la pubblicita' sonora puo' essere effettuata solo nel giorno della manifestazione.

Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici e' vietato.

La pubblicita' a mezzo di aeromobili ^{e' consentita} in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovra' anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 28

Pubblicita' effettuata in difformita' a leggi e regolamenti

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' si legittima per il solo fatto che, la pubblicita' stessa venga comunque effettuata, anche se in difformita' a leggi e regolamenti.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicita', qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell'esercizio della facolta' di controllo, con ordinanza del Sindaco, puo' provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalita' indicate nell'art. 29 del presente Regolamento.

Art. 29

Materiale pubblicitario abusivo

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicita' esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonche' le affissioni eseguite fuori dai luoghi a cio' destinati ed approvati dal Comune.

Similmente e' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicita' in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicita' e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La pubblicita' e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facolta' di cui al 5° comma del presente articolo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni, in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

In caso di accertamento di violazioni all'art. 25 del presente Regolamento, il responsabile del Servizio procede immediatamente alla copertura della pubblicita', restando salva ed impregiudicata l'azione di cui al comma 4°.

Qualora non si riscontrino altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelate esigenze di pubblico interesse, il Responsabile del servizio puo' consentire che la pubblicita', sempreche' siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalita', possa ritornare ad essere esposta per il tempo occorrente al rilascio dell'autorizzazione e comunque per un periodo non superiore a due mesi dalla data d'accertamento della violazione.

Nel caso specifico all'accertamento procede la Sezione Vigilanza Urbana.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Cioè vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 30

Pubblicità effettuata su spazi comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,

Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta Comunale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare.

In caso di pubblicità esistente e la ^{us} misura del corrispettivo venga variata, l'utente deve comunicare entro 30 gg l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso di bene comunale.

Art. 31

Spazi privati per le affissioni

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni ovvero del Concessionario del Servizio, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.

Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 22 lettera b del presente Regolamento.

L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso od indennità a favore dei proprietari.

Per l'affissione della pubblicità sugli spazi previsti dal presente articolo si osservano le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

TITOLO 5°

DISPOSIZIONI COMUNI

Art.32 Sanzioni

Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e del piano generale degli impianti, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2°, del D. Legislativo 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso,

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le norme contenute nelle sezioni 1,2 del Capo 1° della legge n° 689 del 24.11.1981.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

Art. 33

Riscossione ?

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicit  e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di c.c.p. intestato al Comune ovvero al Concessionario del Servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non   superiore a lire cinquecento o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D. Legislativo 507 per quanto riguarda le pubbliche affissioni.

Il Comune di Cagliari ai sensi dell'art. 9 del D. Legislativo 507 acconsente per le affissioni non aventi carattere commerciale al pagamento diretto in contanti (denaro od assegno circolare). Tale pagamento pu  essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso l'Ufficio Tributi o presso il Concessionario.

Per l'effettuazione dei pagamenti dovr  essere utilizzato il bollettino predisposto dal Ministero delle Finanze e dovr  essere indicata la causale del versamento.

Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma   versata all'Ufficio Postale.

  fatto obbligo di conservare per almeno 5 anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4  del D. Legislativo 507/93, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre   calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 34

Prescrizione

I termini di prescrizioni dei diritti del Comune e dei contribuenti in materia di imposta e di diritto sono stabiliti dalla legge.

TITOLO 6°

Art. 35

Norme finali e transitorie

In conseguenza dell'adozione della gara pubblica come esclusivo sistema di assegnazione degli spazi pubblici per lo sfruttamento pubblicitario, il Comune non dà più corso alle singole istanze presentate per l'autorizzazione all'installazione di impianti su suolo pubblico. ^{Ove} i relativi provvedimenti non siano stati adottati entro il 31.12.1993, le stesse sono dichiarate decadute per incompatibilità assoluta con le norme del presente regolamento.

Le eventuali successive richieste presentate sono dichiarate improcedibili.

Le istanze presentate per l'installazione di mezzi pubblicitari sulla proprietà privata sono esaminate secondo l'ordine cronologico dato dal ricevimento iniziale delle richieste a partire dalla data di approvazione del regolamento, il procedimento è concluso entro tre mesi da tale data.

La concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari sul suolo pubblico, rilasciata con provvedimento definitivo adottato entro il 31.12.1993 è confermata e rinnovata per il periodo improrogabile di anni tre a decorrere dal 1.1.1995 alle seguenti condizioni:

- a) il titolo non risulti viziato da difetto insanabile
- b) l'intestatario dimostri di essere in regola con i pagamenti dell'imposta sulla pubblicità e sul suolo pubblico.

L'istanza per il rinnovo temporaneo deve essere presentata al Comune, entro e non oltre il 30.10.1995, corredata dalla copia del titolo, della quietanza di pagamento delle imposte e tasse dovute per il periodo 93/95. La mancata presentazione produce l'effetto della rinuncia irrevocabile al rinnovo.

Il provvedimento sull'istanza viene adottato entro il 31.12.1995.

La concessione confermata decade di diritto, allorché sopravvenga la perdita dei requisiti, ovvero è ridotta degli impianti che dovessero risultare incompatibili con il piano generale approvato. In questo caso, laddove sia possibile, viene concessa una posizione alternativa, altrimenti è unicamente rimborsato il periodo eventualmente già coperto dai pagamenti.

Alla scadenza del periodo triennale del rinnovo, la concessione rinnovata perde efficacia ed il Comune provvede ad aggiudicare lo sfruttamento pubblicitario dello spazio liberato attraverso una pubblica gara.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sulla proprietà privata, insegne e targhe escluse, rilasciata con provvedimento definitivo adottato entro il 31.12.1993, è confermata e rinnovata per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1995. L'intestatario del titolo deve documentare, ai fini di rinnovare l'efficacia dell'autorizzazione, la permanenza del consenso del proprietario del bene occupato dal mezzo pubblicitario.

L'autorizzazione rinnovata, decade di diritto, allorché sopravvenga la perdita dei requisiti ovvero risulti incompatibile con il piano generale degli impianti.

Alla scadenza del termine triennale del rinnovo, l'autorizzazione può essere riconfermata per un altro periodo, di pari o diversa durata, alla condizione che permangano i requisiti prescritti per il possesso del titolo e l'assenso del terzo proprietario del bene utilizzato per l'installazione del mezzo pubblicitario.

Art. 36

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

Art. 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990 n° 142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Art. 38

Abrogazione di precedenti norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e relativi allegati.

T A R I F F E :

1) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

TABELLA 1 - (art.12 - Dec. Leg.vo 15.11.93 n. 507) - Pubblicità ordinaria: tariffa annua per metro quadrato.

SUPERFICIE	PUBBLICITA' ORDINARIA		LUMINOSA O ILLUMINATA	
	CATEG. NORMALE	CATEG. SPECIALE	CATEG. NORMALE	CATEG. SPECIALE
fino a mq. 5,5	23.000	70.000	56.000	98.000
da mq. 5,5 a mq. 8,5	42.000	84.000	70.000	112.000
oltre mq. 8,5	56.000	98.000	84.000	126.000

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente. oltre all'aumento del 50% per il periodo 1/5 - 3/1/8

TABELLA 2 - (art.13 - comma 1 - Dec. Leg.vo 15.11.93 n.507) - Pubblicità effettuata con veicoli in genere: tariffa annua per metro quadrato.

Interna	- £. 28.000	
Esterna	- £. 28.000	fino a mq. 5,5
	£. 42.000	da mq. 5,5 a mq. 8,5
	£. 56.000	oltre mq. 8,5

N.B. - se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 per cento.

TABELLA 3 - (art.13 - comma 3 lettere a) e b) - Dec. Leg.vo 15.11.93 n.507) - Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli: tariffa annua.

£. 96.000	Per autoveicolo con portata inferiore a 3000 kg.
£. 144.000	Per autoveicolo con portata superiore a 3000 kg.
N.B. - Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 per cento - Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.	

TABELLA 4 - (art.13 - comma 3 lettera c - Decr. Leg.vo 15.11.93 n.507) - Pubblicità effettuata con motoveicoli e veicoli non compresi nella tabella precedente: tariffa annua.

£. 48.000
N.B. - Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 per cento - Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

TABELLA 5 - (art.14 - commi 1-2-3 - decr. Leg.vo 15.11.93 n.507) - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi: tariffa annua per metro quadrato.

CATEGORIA	EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO	EFFETTUATA PER CONTO TERZI
NORMALE	£. 56.000	£. 112.000
SPECIALE	£. 140.000	£. 280.000
Per periodi non superiori a tre mesi la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione. per i commi 2/3/4/5/ si applica la maggiorazione del 50% per il periodo		

TABELLA 6 - (art.14 - commi 4-5 - Decr. Leg.vo 15.11.93 n.507) - Pubblicità effettuata con proiezioni: tariffa giornaliera.

£. 7.000	categoria normale
£. 17.500	categoria speciale

N.B. - Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50%

TABELLA 7 - (art.15 - comma 1 - Decr. Leg.vo 15.11.93 n.507) - Pubblicità con striscioni: tariffa per metro quadrato, e per ogni periodo di quindici giorni o frazione.
si applica la maggiorazione del 50% periodo 1/51 - 31/8

£. 28.000	categoria normale
£. 70.000	categoria speciale

TABELLA 8 - (art.15 - comma 2 - Decr. Leg.vo 15.11.1993 n.507) - Pubblicità con aeromobili: tariffa per ogni giorno o frazione.

£. 168.000

TABELLA 9 - (art.15 - comma 3 - Dec. Leg.vo 15.11.93 n. 507) - pubblicità con palloni frenati: tariffa per ogni giorno o frazione.

£. 84.000

TABELLA 10 - (art.15 - comma 4 - Decr. Leg.vo 15.11.93 n.507) - Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure persone circolanti con cartelli o altro: tariffa per ciascuna persona per ogni giorno o frazione.

£. 7.000

13

TABELLA 11 - (art.15 - comma 5 - Decr. Leg.vo 15.11.93 n.507) - Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori: tariffa per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione.

£. 21.000	categoria normale
£. 52.500	categoria speciale

2) - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio fino a cm. 70 x 100.

Categoria	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Normale	£. 2.600	£. 780
Speciale	£. 6.500	£. 1.950

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Limitatamente alle affissioni di carattere commerciale si applica la maggiorazione del 50% per il periodo 1/5-31/8

Elenco localita' zona spicci

ALLEGATO
304

20.11.95

(A)

1 VIA	ARBA	
2 VIA	ABRUZZI	
3 VIA	ALAGON	
4 VIA	ALFIERI	
5 VIA	ALGHERO	
6 VIA	AMAT	
7 PIAZZA	AMENDOLA	
8 VIA	ANGIOI	
9 PIAZZA	ANNUNZIATA	****
10 PIAZZA	ARCIPELAGHI (degli)	
11 VIA	ARIOSTO	
12 VIA	AUSONIA	
13 VIA	AZUNI	
14 VIA	BACAREDDA	
15 TRAV.	BACAREDDA	****
16 VIA	BALBO	
17 VIA	BARCELLONA	
18 VIA	BARONE ROSSI	
19 VIA	BATTISTI	****
20 VIA	BAYLLE	
21 VICO	BAYLLE	****
22 VIA	BELLINI	
23 VIA	BOIARDO	
24 VIA	BOITO	
25 PIAZZA	BONARIA	
26 SALITA	BONARIA	
27 VIALE	BONARIA	
28 COLLE	BONARIA	****
29 SCAL	BONARIA	****
30 TRAV	BONARIA	****
31 VIA	BOSCO CAPPUCCIO	NO
32 VIA	BOTTEGO	
33 VIA	CADELIO	
34 VIA	CAGNA	
35 VIA	CALAMATTIA	
36 PIAZZA	CAMBOSU	
37 VIA	CAMPANIA	
38 TRAV.	CAMPANIA	****
39 VICO	CAMPIDANO	****
40 VIA	CAMPIDANO	****
41 VIA	CAO DI SAN MARCO	
42 VIA	CAPRERA	****
43 PROL.	CAPRERA	
44 VIA	CAPRI	
45 VIA	CARBONI BOI	
46 VIA	CARBONIA	
47 VIA	CARDUCCI	
48 PIAZZA	CARLO ALBERTO	
49 LARGO	CARLO FELICE	
50 VICO	CARLO FELICE	
51 VIA	CARLOFORTE	
52 PIAZZA	CARMINE	
53 VIA	CARROZ (DEI)	
54 PZZA	CASTELLANI	
55 VIA	CASTIGLIONE	
56 PROL.	CASTIGLIONE	****
57 TRAV. I	CASTIGLIONE	****
58 VIA	CATALANI	
59 VIA	CAVALCANTI	
60 VIA	CAVALLEGGERI	
61 VIA	CAVARO	
62 VIA	CAVOUR	
63 VIA	CERVI	
64 VIA	CHERUBINI	
65 VIA	CHIRONI	

Am

66 VIA	CIMAROSA	
67 PIAZZA	CIMITERO	
68 VIALE	CIMITERO	
69 VIALE	CIMITERO (prol.)	
70 VIA	CINO DA PISTOIA	
71 VIA	CIOCIARIA	NO
72 VIALE	CIUSA	
73 VIA	COCCO ORTU	
74 VIAZZA	COL DEL ROSSO	NO
75 VIA	COLOMBI (del)	
76 VIALE	COLOMBO	
77 VIA	CONVERSI (DEI)	****
78 VIA	CORELLI	
79 VIA	CORNALIAS	
80 VIA	COSTA E.	
81 PIAZZA	COSTITUZIONR	
82 VIA	COSTITUZIONE	
83 VIA	CRISPI	
84 VIA	CUGIA	
85 VIA	CURIE	
86 VIA	D'ARBOREA	
87 PIAZZA	D'ARMI	
88 VIA	DA VINCI LEONARDO	
89 VIA	DANTE	
90 AAA	DANTE	****
91 TRAV	DANTE	****
92 VICO	DANTE	****
93 VIA	DE CANDIA	
94 VIA	DE ESQUIVEL	
95 VIA	DE GIOANNIS	
96 PIAZZA	DEFFENU	
97 VIA	DELEDDA	
98 VICO	DELEDDA	****
99 VIA	DELITALA	****
100 PIAZZA	DETTORI	
101 VIA	DETTORI	
102 VIALE	DIAZ	
103 TRAV. I	DIAZ	****
104 TRAV. II	DIAZ	****
105 VICO	DIAZ	****
106 VIA	DONIZETTI	
107 VIA	DONORATICO (dei)	
108 VIA	EINAUDI	
109 VIA	ELBA	
110 VIALE	ELMAS	
111 VIA	EMILIA	NO
112 VIA	FADDA	
113 VIA	FAIS	
114 VIA	FANGARIO (del)	
115 VIA	FANTINI	
116 VIA	FARINA	
117 VIA	FERRAUCCIU	
118 VIA	FORLANINI	
119 VIA	FOSCOLO	
120 PIAZZA	GALILEI	
121 VIA	GALLURA	
122 PIAZZA	GARIBALDI	
123 VIA	GARIBALDI	
124 TRAV	GARIBALDI	****
125 VICO	GARIBALDI	****
126 LARGO	GENNARI	
127 PIAZZA	GENNARI	****
128 VIA	GENNERUXI	
129 VIA	GIOBERTI	
130 VIA	GIOIA	****

A

131 PIAZZA	GIOVANNI XXIII	
132 VIA	GIUDICATI (dei)	
133 VIA	GIUDICE CHIANO	
134 VIA	GIUDICE COSTANTINO	
135 VIA	GIUDICE GUGLIELMO	
136 VIA	GIUDICE MARIANO	
137 VIA	GIUDICESSA BENEDETTA	
138 VIA	GIUDICESSA ELENA	
139 VIA	GORGONA	
140 PIAZZA	GRAMSCI	
141 VIA	IGLESIAS	
142 VIA	IPPODROMO (dello)	
143 VIA	IS MIRRIONIS	
144 TRAV.	IS MIRRIONIS	****
145 VIA	ISCHIA	
146 VIA	ISOLA TAVOLARA	****
147 PIAZZA	ITALIA	
148 VIA	ITALIA	
149 PIAZZA	KENNEDY	
150 VIALE	LA PLAIA	
151 VIA	LAI E.	
152 VIA	LAMARMORA	
153 VIA	LAMPEDUSA	
154 VIA	LANUSEI	
155 VIA	LEOPARDI	
156 VIA	LIGURIA	****
157 PROL.	LIGURIA	
158 VIA	LIPARI	
159 VIA	LO FRASSO	
160 VIA	LOGUDORO	
161 VIA	LUNGO SALINE	
162 VICO	MADDALENA	
163 VIA	MADDALENA	
164 VIA	MAGLIAS	
165 PIAZZA	MAGLIAS	
166 VIA	MALTA	
167 VICO	MALTA	
168 PROL.	MALTA	****
169 VIA	MAMELI	
170 PROL.	MAMELI	
171 VIA	MANNO	
172 VICO	MANNO	****
173 VIA	MANZONI	
174 VIALE	MARCONI	
175 PIAZZA	MARGHINOTTI	
176 VIA	MARINA PICCOLA	
177 VIA	MARINA PICCOLA (porticciolo)	
178 PIAZZA	MARTIRI D'ITALIA	
179 PIAZZA	MATTEOTTI	
180 VIA	MAZZINI	
181 VIA	MEDAGLIE D'ORO	
182 VIA	MERCATO VECCHIO (DEL)	
183 VIALE	MERELLO	****
184 TRAV	MERELLO	****
185 VICO I	MERELLO	****
186 VICO II	MERELLO	****
187 VICO III	MERELLO	****
188 PIAZZA	MICHELANGELO	
189 VIA	MILANO	
190 TRAV.	MILANO	****
191 VIA	MILLELIRE	
192 VIALE	MONASTIR	
193 VIA	MONTECRISTO	
194 VIA	MONTI	
195 VIA	NAPOLI	

A

196 VIA	NASTRO AZZURRO	
197 VIA	NAZIONALE	
198 VIA	ORIANI	
199 VIA	ORISTANO	
200 VIA	ORLANDO VITT. EMANUEL	
201 VIA	PACINOTTI	
202 VIA	PAIS	
203 VIA	PALESTRINA	
204 PIAZZA	PALESTRINA	****
205 VIA	PALOMBA	
206 VIA	PAOLI	
207 PIAZZA	PAOLO VI	
208 VIA	PASCOLI	
209 VIA	PASTEUR	
210 VIA	PERDA BIANCA (SA)	****
211 VIA	PERGOLESI	
212 VIA	PESSINA	
213 TRAV.	PESSINA	****
214 VIA	PETRARCA	
215 VIA	PINETA (DELLA)	
216 VIA	PINTOR G.	
217 VIA	PITZOLO	
218 VICO	PITZOLO	****
219 VIA	PO	
220 VIALE	POETTO	
221 VIA	POETTO (LUNGOMARE)	
222 VIA	POLA	
223 PIAZZA	POLO MARCO	
224 VIA	PONZA	
225 VIA	PORTOTORRES	****
226 VIA	PUCCINI	
227 VIA	QUIRRA	
228 VIALE	REGINA ELENA	
229 PIAZZA	REGINA MARGHERITA	
230 VIALE	REGINA MARGHERITA	
231 VICO	REGINA MARGHERITA	****
232 PIAZZA	REPUBBLICA	
233 VIA	RIVA DI Ponente	
234 VIA	RIVA VILLASANTA	
235 VIA	ROMA	
236 VIA	ROMAGNA	
237 VIA	ROSSINI	
238		
239 VIA	S. ALENIXEDDA	
240 VIALE	S. AVENDRACE	
241 VICO I	S. AVENDRACE	****
242 VICO II	S. AVENDRACE	****
243 VICO III	S. AVENDRACE	****
244 VICO IV	S. AVENDRACE	****
245 VICO V	S. AVENDRACE	****
246 VICO VI	S. AVENDRACE	****
247 PIAZZA	S. AVENDRACE	****
248 VIALE	S. BARTOLOMEO	****
249 PIAZZA	S. BENEDETTO	
250 VIA	S. BENEDETTO	
251 PIAZZA	S. COSIMO	
252 VIA	S. GILLA	
253 VIA	S. LUCIFERO	
254 VIA	S. MARGHERITA	
255 VIA	S. MARIA CHIARA	
256 PIAZZA	S. MICHELE	
257 VIA	S. MICHELE	
258 PIAZZA	S. ROCCO	
259 VIA	S. ROCCO	



261 VICO	S. ROCCO	
262 VIA	S. SALVATORE DA HORTA	****
263 PIAZZA	S. SEPOLCRO	
264 VIA	S. SIMONE	
265 VIALE	S. VINCENZO	
266 VIA	SALARIS	
267 VIA	SALVAMENI	
268 VIA	SANNA RANDACCIO	
269 VIA	SARDEGNA	
270 VIA	SARPI	
271 VIA	SASSARI	
272 VIA	SATTA	
273 VIA	SAURO	****
274 PIAZZA	SAVOIA	
275 VIA	SAVOIA	
276 VICO	SAVOIA	
277 VIA	SCANO	
278 VIA	SETTEMBRINI	
279 VIA	SONNINO	
280 TRAV	SONNINO	****
281 VICO	SONNINO	****
282 VIA	SPORT (DEGLI)	****
283 ZONA	STADIO SANT'ELIA	
284 VIA	STAZIONE VECCHIA	****
285 VIA	STROMBOLI	
286 VIA	TASSO	
287 VIA	TIZIANO	
288 VIA	TOLA	
289 VIA	TORINO	
290 VIA	TREMITI	
291 PIAZZA	TRENTO	
292 VIALE	TRENTO	
293 VICO	TRENTO	
294 VIALE	TRIESTE	
295 VICO	TRIESTE	
296 VIA	TOVERI	
297 VIA	VALENZANI (DEI)	
298 VIA	VENTOTTO FEBBRAIO	
299 VIA	VERDI	
300 VIA	VESPUCCI	****
302 PROL.	VIA VESALIO	****
303 VIA	VILLINI (dei)	
304 VIA	VISCONTI (dei)	
305 CORSO	VITTORIO EMANUELE	
306 VICO	VITTORIO EMANUELE	****
307 VIA	VULCANO	
308 PIAZZA	XX SETTEMBRE	
309 VICO I	XX SETTEMBRE	****
310 VICO II	XX SETTEMBRE	****
311 VIA	XX SETTEMBRE	
312 PIAZZA	YENNE	
313 S.S.		
314 S.S.	131 DIRAMAZIONE	

131

LEGENDA:

**** DI NUOVA INTRODUZIONE
NO: DA ELIMINARE

1